

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 1 D. L. 104 del 14/08/2020

Il giorno 30 del mese di settembre dell'anno 2020 in modalità video conference si sono incontrati:

L'azienda FERRARI DIVISIONE VIGILANZA SPECIALE SRL rappresentata da Elena Tartara
Filcams CGIL rappresentata da S. PAGARIA
Fisascat CISL rappresentata da A. BLANCA
Uiltucs rappresentata da S. FRANZONI

alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali delle Regioni interessate

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 104 del 14/08/2020 dall'azienda FERRARI DIVISIONE VIGILANZA SPECIALE SRL, con sede legale in Alessandria, Via S. Giovanni Bosco n. 10, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 170 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 1 del Decreto Legge 14.08.2020 n. 104.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda il 2 settembre 2020, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 1 del Decreto Legge 14.08.2020 n. 104 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 1 settembre al 31 dicembre 2020 nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1 secondo le modalità ivi indicate. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 1 del Decreto Legge 14.08.2020 n. 104;
- b) La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 1 del Decreto Legge 14.08.2020 n. 104, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 inclusi per n. 170 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 40 per il personale operante presso le unità produttive indicato nell'Allegato 1. Le Parti convengono che la sospensione avverrà prevalentemente su base verticale (per giornate intere o multipli di giornate intere).
- e) Con riferimento ai lavoratori che saranno sospesi dal lavoro in base alla programmazione della

Cassa Integrazione Guadagni in deroga, nel caso in cui gli stessi avessero maturato giorni di ferie al 30.12.2019 e non li avessero integralmente goduti, contestualmente all'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga, la Società provvederà mensilmente al graduale smaltimento di detti giorni di ferie. In particolare, ove la programmazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga dovesse prevedere la sospensione del lavoro per oltre 14 giorni, i lavoratori usufruiranno delle ferie residue e non godute al 30.12.2019 per il periodo eccedente. Per quanto riguarda le ferie maturate al 30.6.2020 le stesse potranno essere fruito previa richiesta da parte del lavoratore in alternativa all'ammortizzatore sociale e fino a concorrenza.

- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
L'azienda s'impegna a rispettare il termine di 48 ore di preavviso per la chiamata della ripresa del servizio.
- g) Il trattamento di integrazione salariale sarà anticipato ai lavoratori interessati a cura dell'Azienda, così come previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 14.08.2020 n. 104.
- h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Letto, confermato e sottoscritto.



